

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**276 / 2022 del 21/07/2022**

**Oggetto: CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA AREU ED UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - PROVVEDIMENTI**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA AREU ED UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - PROVVEDIMENTI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 486/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTO** che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

**VALUTATO** che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

**ACQUISITA** dal Rettore pro tempore dall'Università degli Studi di Milano, Prof. Elio Franzini, nota Prot. AREU 9400 del 30.05.2022, la proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi per studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

**CONSIDERATO** che il tirocinio formativo si svolge secondo quanto previsto nel Progetto Formativo redatto, di volta in volta, dall'Università e che indica il nominativo del tutore universitario e di quello dell'Agenzia, nonché le indicazioni in merito agli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, la durata dello stesso e le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio medesimo;

**PRESO ATTO** che:

- a) la realizzazione dei tirocini non comporta né per l'Agenzia né per l'Università oneri economici e obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;
- b) l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.06.1965 e s.m.i. e che copra i rischi derivati dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, AREU si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

- a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata di 4 anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi in scadenza;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e l'Università degli Studi di Milano, con sede a Milano in via Festa del Perdono n. 7, per consentire lo svolgimento di tirocini formativi per studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata di 4 anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi in scadenza;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio di AREU;
4. di dare atto che l'Università si impegna a garantire che ogni tirocinante sia tutelato da un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:
  - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
  - b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;

prevedendo che i già menzionati adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai

sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL  
TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE  
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

TRA

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini, nato a  
Milano il 19.05.1956, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono, 7, Milano (di  
seguito indicata Università)

E

AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, in persona del Direttore Generale,  
Dott. Alberto Zoli domiciliato per la carica, Sede Legale: V.le Monza, 223 - 20126  
Milano e Sede Amministrativa: Via Campanini, 6 - 20124 Milano (di seguito indicato  
"Ente Convenzionato")

- di seguito congiuntamente "Parti" -

VISTO

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n. 270;

PRESO ATTO

che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione si propone la finalità  
di fornire una preparazione che consenta ai laureati di conseguire gli obiettivi  
formativi specifici richiamati dal suddetto Regolamento Didattico e, in particolare,  
quelli riportati per estratto nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della  
presente convenzione;

VISTI

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle  
Professioni Sanitarie della Prevenzione e in particolare gli artt. 3, 8, 12 e 21;

VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle

Professioni Sanitarie della Prevenzione del 21.2.2022;

- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 7.3.2022;

- Senato Accademico del 12.4.2022;

TENUTO CONTO

che ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle

Professioni Sanitarie della Prevenzione, per il conseguimento del titolo di studio è

previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;

- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale (CLM), previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio

Didattico Interdipartimentale del CLM secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università la struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di aggiornare il sopra individuato elenco di Servizi messi a disposizione in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dal Collegio Didattico Interdipartimentale, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

## Art. 2

### Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio.

L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la supervisione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi

non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

#### Art. 3

##### Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito "*modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio*" predisposto per il Corso di Laurea Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

#### Art. 4

##### Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata,

il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

Art. 5

Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere né per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato né per l'Ente Convenzionato stesso.

Art. 6

Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: [https://work.unimi.it/servizi/luoghi\\_sicurezza/26528.htm](https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm)

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/156035901, valida fino al 30.9.2022 per

*l'assicurazione contro gli infortuni;*

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65.171912201, validità fino al 31.12.2022

per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 7

##### Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese le norme in materia di igiene e sicurezza.

#### Art. 8

##### Prevenzione e sicurezza

L'Ente Convenzionato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Ateneo (e-mail tutela.salute@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

Art. 9

Servizi accessori

L'Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura di idoneo abbigliamento.

Art. 10

Trattamento Dati

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo da parte degli studenti del CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività di tirocinio presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali di pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informativa sulla privacy e gestione dei

dati” - “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Ente Convenzionato e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti”.

L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo [www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it), ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall’Università, “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire

eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 11

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

Art. 13

Recesso

Le Parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a mezzo PEC o raccomandata RR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e so-stanziale del presente atto.

Art. 15

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 16

Normativa e Foro

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano, data della sottoscrizione digitale

Per l'Università degli Studi di Milano

Per AREU

Il Rettore

Il Direttore Generale

Elio Franzini

Dott. Alberto Zoli

Allegato "A": Obiettivi Formativi del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze della Prevenzione

<p><b>ALLEGATO “A” OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO</b></p>
--

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è quello di fornire una formazione culturale e professionale avanzata che consente al laureato magistrale di:

- applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell’area medica, all’interno di strutture sanitarie quali i servizi di prevenzione e protezione e le Aziende Sanitarie Locali;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;
- supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitarie nell’ambito tecnico sanitario della prevenzione;
- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari della prevenzione;
- programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;
- progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente.